



CONSULENTI D'IMPRESA DAL 1964

Via Cumbo Borgia, 8 - 98057 Milazzo (ME)

P.IVA 02112730839

Circolare settimanale *numero 3 del 28 gennaio 2025*

In breve

1

Antiriciclaggio e la nuova Regola tecnica sulla verifica della clientela

2

Registri contabili in pdf

Approfondimenti

1

I primi chiarimenti dell'Ufficio in tema di residenza

2

Bonus mobili ed elettrodomestici 2025

3

Contabilità semplificata: le regole per il 2025

Commercialisti, revisori contabili e difensori tributari:

Dott. Saverio Gitto

Dott.ssa Beatrice Gitto

Dott.ssa Giosy Gitto

Indice:

Flash di stampa



3

L'Agenzia interpreta



8

Il Giudice ha sentenziato



| | |
|---|----|
| | 10 |
| In breve..... | 14 |
| Antiriciclaggio e la nuova Regola tecnica sulla verifica della clientela..... | 14 |
| Registri contabili in pdf | 17 |
| L'Approfondimento..... | 19 |
| I primi chiarimenti dell'Ufficio in tema di residenza: seconda parte | 19 |
| L'Approfondimento..... | 27 |
| Bonus mobili ed elettrodomestici 2025 | 27 |
| L'Approfondimento..... | 37 |
| Contabilità semplificata – le regole per il 2025..... | 37 |

Flash di stampa



| | | |
|---|------------------------------|--|
| Spese di trasferta con pagamenti tracciabili | IL SOLE 24 ORE 20.01.2025 | La legge di Bilancio, con l'art. 1, c. 81, ha modificato la disciplina delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto tramite servizi pubblici non di linea dove per essere deducibili, tali spese da parte dei dipendenti devono essere effettuate da pagamenti tracciabili. |
| Deducibilità spese di rappresentanza | IL SOLE 24 ORE 20.01.2025 | Con la modifica dell'art. 108, c. 2 del Tuir, la legge di Bilancio 2025 stabilisce che le spese di rappresentanza per le imprese sono deducibili, anche ai fini Irap, solo tramite pagamento tracciabile. |
| Tassazione della donazione nel trust | IL SOLE 24 ORE 20.01.2025 | Dal 1.01.2025, l'atto istitutivo così come l'atto con il quale il trust viene dotato di patrimonio è tassato con l'imposta di registro in misura fissa. |
| Costruzione del Tax control framework | IL SOLE 24 ORE 20.01.2025 | L'Agenzia delle Entrate, con la pubblicazione delle linee guida del 10.01.2025, ha standardizzato gli elementi essenziali del Tax control framework, come mappa dei rischi e dei controlli fiscali. |
| Ristrutturazione con aliquota maggiorata per abitazione principale | ITALIA OGGI 21.01.2025 | Con la legge di Bilancio 2025 l'agevolazione per la ristrutturazione edilizia è fissata al 36% per il 2025 e al 30% per il 2026 e il 2027. Se le spese però sono sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, l'aliquota prevista è del 50%. |
| Lettere sulle rendite da superbonus | IL SOLE 24 ORE 21.01.2025 | L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le lettere di compliance ai contribuenti che non hanno effettuato l'aggiornamento della rendita catastale dopo i lavori del 110%, verranno inviate dopo aver riscontrato "scostamenti non trascurabili". |

| | | |
|--|------------------------------|--|
| Protocollo Agenzia Entrate-Guardia di Finanza | IL SOLE 24 ORE 21.01.2025 | L'Agenzia delle Entrate ha annunciato la firma di un protocollo con la Guardia di Finanza per promuovere la collaborazione e condivisione delle informazioni nell'ambito dell'istituto della cooperative compliance. |
| Inversione contabile Iva su prestazioni di manodopera a domicilio | ITALIA OGGI 20.01.2025 | La legge di Bilancio 2025 stabilisce che per le prestazioni di manodopera a domicilio nei settori dei trasporti e della movimentazione di merci e dei servizi di logistica, l'applicazione del regime del reverse charge, dove quale l'Iva è assolta non dai prestatori dei servizi, ma dalle imprese committenti se operanti nei predetti settori. |
| Delibera del compenso amministratore | ITALIA OGGI 20.01.2025 | La più recente giurisprudenza consente al socio amministratore di una società a responsabilità limitata, seppur in conflitto di interessi, di votare in sede assembleare per deliberare il proprio compenso, dove però l'emolumento deve rispettare il canone della ragionevolezza in relazione alle dimensioni della società, del suo patrimonio e dell'impegno richiesto all'amministratore. |
| Estromissione agevolata per imprese individuali | ITALIA OGGI 20.01.2025 | Solo i soggetti individuali con la qualifica di imprenditore, con esclusione dei lavoratori autonomi ed enti non commerciali, possono estromettere immobili strumentali, non produttivi di reddito fondiario, con una imposizione Irpef e Irap favorevole. Per i forfetari invece le plusvalenze non sono fiscalmente rilevanti e, per conseguenza, non si ha alcun interesse ad avvalersi di una imposizione sostitutiva. |
| Spese di trasferta tracciabili | IL SOLE 24 ORE 22.01.2025 | Le novità introdotte dall'art. 1, cc. 81-83 L. 207/2024 (legge di Bilancio 2025) possono casistiche creare conseguenze di non facile gestione per le spese di trasferta, in quanto in caso di trasferte in stati esteri si deve considerare lo scarso/nullo utilizzo dei mezzi di pagamento tracciati. |

| | | |
|-----------------------|---------------------------|---|
| Invio dati STS | ITALIA OGGI 22.01.2025 | I dati delle spese mediche sostenute da pazienti e clienti nel secondo semestre 2024 al Sistema Tessera Sanitaria, vanno inviati entro il 31.01.2025. |
|-----------------------|---------------------------|---|

| | | |
|--|------------------------------|---|
| Emendamenti alla legge di conversione del decreto Milleproroghe | IL SOLE 24 ORE 23.01.2025 | Tra gli emendamenti di maggiore interesse relativi alla legge di conversione del "decreto Milleproroghe" si segnala: <ul style="list-style-type: none"> • nuova rottamazione delle cartelle; • riapertura dei termini della definizione agevolata in atto per coloro che non sono riusciti a saldare in tempo le rate; • sanatoria dei ruoli con pagamento in 10 anni; • possibilità di un differimento fino a tutto il 2025 dell'esonero dell'invio della fattura elettronica allo Sdi per le visite mediche ai pazienti privati; • proroga dell'entrata in vigore dell'obbligo delle polizze catastrofali; • deducibilità spese di trasferte sostenute all'estero; • ritocco della stretta sui subappalti introdotta dal correttivo al Codice appalti. |
|--|------------------------------|---|

| | | |
|---------------------------------------|---------------------------|---|
| Dichiarazione annuale Iva 2025 | ITALIA OGGI 23.01.2025 | La dichiarazione Iva 2025 può essere trasmessa dal 1.02.2025 dall'Agenzia delle Entrate, utilizzando i modelli approvati con il provvedimento 15.01.2025. |
|---------------------------------------|---------------------------|---|

| | | |
|------------------------------|------------------------------|--|
| Riporto delle perdite | IL SOLE 24 ORE 23.01.2025 | Il decreto Irpef-Ires ha previsto novità al riporto delle perdite fiscali, stabilendo che solo dopo aver superato un test "qualitativo" basato su determinati coefficienti di vitalità economica, è possibile il riporto entro un limite "quantitativo" fondato sul valore economico (o eventualmente contabile) del patrimonio netto. |
|------------------------------|------------------------------|--|

| | | |
|--|---------------------------|--|
| Blocco delle cessioni e sconto in fattura | ITALIA OGGI 23.01.2025 | L'art. 121, c. 1 D.L. 34/2020 prevede, oltre a beneficiare delle detrazioni in dichiarazione dei redditi, la possibilità di optare per la cessione o per lo sconto sul corrispettivo della detrazione spettante, ma per le spese sostenute dal 2020 al 2024. |
|--|---------------------------|--|

| | | |
|---|--------------------------------------|--|
| <p>Trasferimento di partecipazioni</p> | <p>ITALIA OGGI 23.01.2025</p> | <p>Assoholding, nella circolare 20.01.2025, n. 1, ha analizzato le novità del D.Lgs. n. 139/2024 in tema di trasferimento di aziende e partecipazioni societarie.</p> |
| <p>Dichiarazione integrative</p> | <p>ITALIA OGGI 24.01.2025</p> | <p>Il termine per correggere senza sanzioni, trasmettendo un modello integrativo/sostitutivo, eventuali violazioni da dichiarazione infedele commesse nel modello originariamente inviato, scade il 29 gennaio.</p> |
| <p>Distribuzione di riserva fino al 2023 non abusiva</p> | <p>IL SOLE 24 ORE 24.01.2025</p> | <p>La legge di Bilancio 2025, per beneficiare dell'Ires premiale, prevede il superamento del test antiabuso sulla distribuzione di riserve, nonché l'accantonamento dell'utile 2024.</p> |
| <p>Eliminazione soglia per tassazione crypto-attività</p> | <p>ITALIA OGGI 24.01.2025</p> | <p>L'art. 1, c. 25 L. 207/2024 ha eliminato la soglia di esenzione fissata in 2.000 euro, al di sotto della quale non si applica l'imposta del 26% da applicare sui guadagni (capital gain) derivanti dalla vendita di crypto-asset.</p> |
| <p>Transazione fiscale e tributi locali</p> | <p>IL SOLE 24 ORE 24.01.2025</p> | <p>La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con la deliberazione n. 256/2024/PAR, ha affermato che non è possibile attuare la falcidia dei tributi locali nella composizione negoziata della crisi, in quanto è prevista una deroga solamente per i crediti erariali e non per quelli locali.</p> |
| <p>Decreto Milleproroghe</p> | <p>IL SOLE 24 ORE 25.01.2025</p> | <p>Viste le difficoltà di calcolo riscontrate, si sta valutando di prorogare la decorrenza della nuova tassazione sulle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti, spostando il prelievo più pesante destinato a colpire i veicoli più inquinanti (a motore termico o ibrido) di almeno 6 mesi o addirittura di un anno e l'introduzione della «clausola di salvaguardia», escludendo dalle regole più penalizzanti per i veicoli ordinati nel 2024 e poi assegnati nel 2025.</p> |

Riordino detrazioni
e welfare aziendale

IL SOLE 24 ORE
26.01.2025

È previsto un riordino alle detrazioni che avranno ricadute anche sui piani di welfare, riducendo i benefici per il sostegno familiare fuori dalla parentela in linea retta.

Rata “fantasma” nel
piano di dilazione
delle cartelle

ITALIA OGGI
25.01.2025

È fondamentale rispettare le scadenze del piano di dilazione concesso dall’Agenzia delle Entrate-riscossione, in quanto nel momento in cui una rata non è pagata si generano degli interessi di mora, che si accumulano fino al momento del pagamento. Questi interessi, calcolati in base al tasso legale vigente, aumentano l’importo complessivo dovuto che se non versato determinano la creazione di una rata fantasma non pagata che fa decadere l’intero piano di rateazione.

L'Agenzia interpreta



Iva su concessione
impianto sportivo

INTERPELLO
N. 2
DEL 8.01.2025

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha affermato che la concessione a un'associazione dell'uso di un impianto sportivo, accompagnata dall'autorizzazione a effettuare pubblicità commerciale all'interno dell'impianto stesso, costituisce un'attività imponibile ai fini dell'Iva art. 36-bis D.L. 75/2023.

Pensione indebite e
credito d'imposta

INTERPELLO
N. 7
DEL 17.01.2025

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha affermato che nel caso di restituzione di emolumenti pensionistici indebiti al netto delle ritenute operate, anche in assenza di una pronuncia definitiva, il credito d'imposta del relativo ammontare conseguito nel periodo d'imposta spetta al sostituto.

Tassazione lavoro
estero

INTERPELLO
N. 6
DEL 17.01.2025

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha chiarito che un soggetto iscritto all'Aire, residente in Lussemburgo, ove svolge attività di lavoro subordinato a tempo pieno, è tenuto ad assoggettare a esclusiva tassazione i relativi redditi in tale Paese.

Compilazione
modello F24 per
ravvedimento
speciale

RISOLUZIONE N.
1/E/2025

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla compilazione dei modelli F24 in relazione al ravvedimento speciale per le annualità dal 2018 al 2022, da presentare entro il 31.03.2025, qualora si intenda fruire dell'agevolazione.

Dividend washing

INTERPELLO
N. 8
DEL 17.01.2025

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha chiarito che a una società di investimento con minusvalenze realizzate dalla vendita di partecipazioni non Pex che, nei 36 mesi precedenti, hanno distribuito dividendi, si applica la disciplina del dividend washing (art. 10, cc. 3-bis e 3-ter Tuir).

INTERPELLO

| | | |
|--|--------------------------------------|--|
| Cambio di categoria catastale e computo del quinquennio | N. 10 DEL 24.01.2025 | L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha affermato che il cambio di categoria catastale, eseguito senza esecuzione di interventi edilizi, non risulta rilevante ai fini della determinazione del quinquennio, in quanto non configura né un acquisto né una costruzione dell’unità immobiliare. |
| Fringe benefit | INTERPELLO N. 5 DEL 15.01.2025 | L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha esaminato le modalità relative alla fruizione del fringe benefit, ovvero quei beni e servizi ceduti o erogati gratuitamente dal datore ai propri dipendenti (buoni spesa, auto aziendali, ecc.) entro la soglia prevista dalla legge di Bilancio 2025 per i prossimi 3 anni: 1.000 euro annui, elevata a 2.000 per i dipendenti con figli a carico. |
| Codici tributo per versamenti parziali da controlli automatici | RISOLUZIONE N. 5/E/2025 | L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione, ha reso disponibili i codici per i versamenti parziali da usare nel caso in cui il destinatario della comunicazione di irregolarità intenda versare soltanto una quota dell’importo complessivamente richiesto. |
| Credito d’imposta ZES Unica | RISOLUZIONE N. 6/E/2025 | L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione, ha reso disponibile il codice tributo “7035”, denominato “Credito d’imposta investimenti ZES Unica – imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale, della pesca e acquacoltura – articolo 16-bis, del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124”. |



Il Giudice ha sentenziato

Accertamenti parziali senza contraddittorio preventivo

C.G.T. DI
SECONDO GRADO
DEL LAZIO
N. 6897/2024

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, ha confermato nuovamente che non sussiste l'obbligo di contraddittorio preventivo per gli accertamenti parziali emessi ai sensi dell'articolo 41-bis.

Sospensione dei termini Covid

CORTE DI
CASSAZIONE
N. 960/2025

La Cassazione, con l'ordinanza, ha chiarito che la sospensione dei termini applicati dal legislatore nel periodo pandemico (8.03.2020-31.05.2020) avrà un effetto a cascata anche per gli anni successivi a quello originario.

Responsabilità del professionista nelle violazioni fiscali

CORTE DI
CASSAZIONE
N. 23229/2024

La Cassazione ha modificato il proprio pensiero in merito alla responsabilità professionale a titolo di concorso rispetto alle violazioni commesse dal cliente. Se fino a pochi mesi fa la Cassazione escludeva il concorso del professionista per le violazioni tributarie commesse dalla società cliente, nel 2024 la Cassazione ha ribaltato il proprio orientamento. Ora con la sentenza n. 23229/2024, ha parzialmente ridimensionato tale orientamento affermando che per escludere lo "scudo" (art. 7 D.L. 269/2003) occorre che il professionista persegua i suoi "specifici" vantaggi, distinti da quelli della società contribuente.

Contestazioni sul valore doganale

CORTE DI
CASSAZIONE
N. 33498/2024

La Cassazione, con sentenza, ha ribadito il ruolo centrale del contraddittorio in caso di rettifica del valore dichiarato dall'importatore, stabilendo che l'Agenzia delle dogane è obbligata a sentire l'operatore prima di concludere l'accertamento.

| | | |
|--|----------------------------------|---|
| Reato tributario di omessa dichiarazione | CORTE DI CASSAZIONE N. 526/2025 | La Cassazione, con sentenza, ha sancito che perché si configuri il reato di omessa dichiarazione, occorre provare il dolo di evasione. |
| Imputazione dei redditi nelle società di persone | CORTE DI CASSAZIONE N. 334/2025 | La Cassazione, con l'ordinanza, ha chiarito che nei redditi extracontabili imputati ai soci delle società di persone, l'ufficio finanziario non ha l'onere di fornire la prova della percezione del maggior reddito da parte del socio. |
| Evasione fiscale | CORTE DI CASSAZIONE N. 2383/2025 | La Cassazione, con sentenza, ha stabilito che l'imprenditore che non supera la soglia di punibilità a causa dei costi in nero che, comunque, è tenuto a documentare, può essere assolto dalle accuse di evasione fiscale. |
| Compenso amministratore | CORTE DI CASSAZIONE N. 1051/2025 | La Cassazione, con l'ordinanza, ha stabilito che il compenso dell'amministratore di una Srl se l'Amministrazione Finanziaria non prova che è sproporzionato, rimane deducibile. |
| Cessione di fabbricati | CORTE DI CASSAZIONE N. 832/2024 | La Cassazione, con la sentenza, ha sancito che la cessione di fabbricati o di porzioni di fabbricati deve essere assoggettata a Iva, anche se la sentenza n. 837/2024 ha ritenuto che tali atti siano assoggettati a imposta di registro. |
| Riporto delle perdite nel consolidato nazionale | CORTE DI CASSAZIONE N. 22/2025 | La Cassazione, con l'ordinanza, ha chiarito che l'Agenzia delle Entrate non può negare il riporto delle perdite formatesi nell'ambito del consolidato nazionale nella misura in cui la relativa opzione sia stata correttamente esercitata, in mancanza della trasmissione del modello CNM. |
| Sanzioni favor rei promosse dalla Cassazione | CORTE DI CASSAZIONE N. 1274/2025 | La Cassazione, con la sentenza, ha stabilito che l'irretroattività della nuova disciplina sanzionatoria va considerata nel più ampio contesto della previsione della riforma fiscale che modifica, |

| | | |
|--|--|---|
| | | radicalmente, il rapporto Fisco/contribuente e, di conseguenza, giustifica una simile scelta. |
| Rimborso Iva all'ex socio | CORTE DI CASSAZIONE N. 1274/2025 | La Cassazione, con l'ordinanza, ha disposto che in caso di crediti sopravvenuti della società estinta, non ricompresi nel bilancio di liquidazione, la comunione degli ex soci è indivisa ed è per questo che l'ex socio può richiedere all'Agenzia delle Entrate il rimborso dell'Iva, se stabilito dopo la cancellazione della stessa dal giudice. |
| Controllo indiretto e presunzione distribuzioni utili | C.G.T. DI SECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA N. 133/2025 | La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, ha stabilito che nel caso di controllo indiretto dell'azienda, la presunzione di distribuzione degli utili in società a ristretta base partecipativa non può essere applicata autonomamente, in quanto è necessario dimostrare il coinvolgimento diretto dei soci della controllante indiretta nella gestione della controllata. |
| Spese sanitarie per disabili | CORTE DI CASSAZIONE N. 449/2025 | La Cassazione, con la sentenza, ha affermato che in caso di soggetti afflitti da una grave e permanente invalidità o menomazione, rilevate in base all'art. 3 L. 104/1992, la deduzione ex art 10, c. 1, lett. b) del Tuir spetta per tutti gli addetti all'assistenza, a prescindere dalla particolare qualifica professionale del soggetto impiegato a questo scopo. |
| Fabbricato funzionale è pertinenza del terreno agricolo | CORTE DI CASSAZIONE N. 719/2025 | La Cassazione, con l'ordinanza, ha chiarito che il fabbricato funzionale all'attività agricola, può essere considerato pertinenziale al terreno agricolo, a prescindere dal suo immediato e diretto impiego nella coltivazione del fondo. |
| Sospensione termini per Covid non limitati al 2020 | CORTE DI CASSAZIONE N. 3/2025 | La Cassazione, con decreto, ha affermato che la sospensione dei termini decadenziali di 85 giorni introdotta nel periodo Covid comporta la proroga della |

decadenza non solo per gli atti in scadenza nel 2020, ma anche per quelli successivi interessati dal periodo in questione.

Tari per gli agriturismi

TAR DELLA
CAMPANIA
N. 171/2025

Il Tar della Campania, ha ribadito che gli agriturismi non sono equiparabili alle strutture alberghiere o para-alberghiere per quanto riguarda la Tari.

In breve

Antiriciclaggio e la nuova Regola tecnica sulla verifica della clientela

Il CNDCEC, con l'informativa n. 6 del 16/01/2025, ha comunicato l'approvazione dell'aggiornamento delle Regole Tecniche (RT) per gli obblighi antiriciclaggio con la Deliberazione n. 9 del 16 gennaio 2025.

Con l'approvazione del Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF), il CNDCEC ha semplificato le Regole per agevolare il rispetto degli obblighi normativi.

Le misure antiriciclaggio sono calibrate in base al livello di rischio associato al tipo di clientela e alla natura del servizio professionale o del rapporto continuativo. La loro applicazione tiene conto delle specificità dell'attività, delle dimensioni e della complessità dei soggetti obbligati, i quali devono adempiere agli obblighi imposti dal decreto antiriciclaggio. Tale adempimento avviene considerando i dati e le informazioni raccolti o detenuti nel corso dell'esercizio professionale. Per quanto riguarda gli studi associati e le società tra professionisti, le RT identificano modalità di adeguata verifica e conservazione che permettano la gestione centralizzata degli adempimenti correlati.

Per l'aggiornamento della regola tecnica in materia di adeguata verifica, il CNDCEC ha preliminarmente condotto l'analisi e la valutazione del rischio di riciclaggio e del finanziamento del terrorismo inerenti alle attività professionali, conformemente al principio dell'approccio basato sul rischio. La classificazione delle prestazioni professionali, soggetta a possibili modifiche future in relazione all'evoluzione normativa, classifica il rischio inerente da non significativo fino a molto significativo. Poiché la normativa esclude la possibilità di individuare preventivamente e automaticamente situazioni che si possano considerare prive di rischio di riciclaggio, per il rilevamento di un rischio non significativo viene sottolineata la necessità di un processo di valutazione che deve essere effettuato dal professionista senza tuttavia richiedere formalizzazione.

Il principio di proporzionalità riguardante le misure di adeguata verifica prevede che queste non siano applicate all'attività di sola redazione e trasmissione, o di sola trasmissione, delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti relativi all'amministrazione del personale ai sensi dell'art. 2 c. 1 L. 12/79. Sono quindi escluse tutte le attività, comprese quelle preliminari, legate alla redazione e trasmissione delle dichiarazioni derivanti da

obblighi fiscali, così come gli ulteriori adempimenti tributari correlati, come la trasmissione dei modelli F24.

Sono, quindi, da considerare a rischio non significativo le seguenti prestazioni:

1. collegio sindacale;
2. apposizione del visto di conformità su dichiarazioni fiscali;
3. predisposizione di interpelli con richiesta di chiarimenti interpretativi circa l'applicazione di norme, ancorché contestualizzati a casi concreti con inoltro a Ministeri e Agenzie fiscali;
4. risposte a quesiti di carattere fiscale e societario con cui si chiede quale sia la corretta soluzione in base a norme di legge della fattispecie prospettata. Il quesito può essere astratto o contestualizzato con dati oggettivi (anagrafici e di valore). Pareri pro-veritate;
5. consulente tecnico di parte;
6. funzioni di assistenza, difesa e rappresentanza innanzi ad una Autorità Giudiziale;
7. funzioni di mediazione e arbitrato;
8. incarichi che derivano da nomine giurisdizionali per le quali il professionista si interfaccia con l'autorità che ha provveduto alla nomina;
9. incarichi di gestore della crisi e di esperto indipendente nell'ambito della composizione della crisi;
10. incarichi professionali nel settore della formazione e dell'editoria;
11. componente di organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 (OdV);
12. predisposizione e/o invio telematico di pratiche varie agli uffici pubblici competenti (ad es. Registro delle Imprese).
13. predisposizione presso gli uffici pubblici competenti (SIAE, Ministeri competenti, CCIAA ecc.) di pratiche di prima iscrizione e rinnovo per la tutela di diritti (marchi, diritti di privativa, brevetti, software).
14. attività di assistenza tecnica e consulenza specialistica alla programmazione, gestione, attuazione, rendicontazione, monitoraggio, controllo, valutazione e

supporto alla certificazione di risorse pubbliche, anche europee, nonché per l'esercizio e lo sviluppo della Funzione di Sorveglianza e Audit dei Programmi.

Per quanto riguarda le prestazioni professionali a rischio inerente poco significativo (grado di intensità 2), l'aggiornamento include ora l'"amministrazione di società" (in precedenza classificata come a rischio "abbastanza significativo") mentre rimane classificata a rischio "poco significativo" la sola "consulenza" in materia tributaria. L'"assistenza" e la "rappresentanza" vengono incluse nella categoria di rischio "non significativo". Rimane invariata, come unica prestazione a rischio "molto significativo", la "consulenza in operazioni di finanza straordinaria".

Andando, poi, alla valutazione del rischio in merito all'attività di "assistenza e consulenza continuativa generica in ambito contabile e fiscale" è prevista la possibilità di calcolare il rischio solo per il cliente, compilando esclusivamente la tabella A, come per "revisione legale" e "tenuta della contabilità", senza dover valorizzare la tabella B, inerente agli aspetti connessi alla prestazione professionale.

Di notevole importanza è anche la sezione riguardante gli obblighi di adeguata verifica rafforzata quando il titolare effettivo è qualificato come Persona Politicamente Esposta (PPE). È specificato che il concetto di titolarità effettiva congiunta si applica non a tutti i casi in cui una PPE sia socio in affari con uno o più soggetti non PPE, ma esclusivamente ai casi in cui lo status di persona politicamente esposta derivi dalla titolarità congiunta di enti giuridici o da altri stretti rapporti d'affari con individui che ricoprono le cariche pubbliche indicate dal legislatore. Questi devono essere determinati secondo le indicazioni fornite dal decreto antiriciclaggio.

Con riferimento all'identificazione del titolare effettivo, le nuove regole tecniche stabiliscono che il professionista non è tenuto ad acquisire copia del documento identificativo dello stesso, in conformità con l'art. 19 c. 1, lett. b), che prevede "_la verifica dell'identità del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore richiede il riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nei documenti e delle informazioni acquisiti all'atto dell'identificazione, solo laddove, in relazione ad essi, sussistano dubbi, incertezze o incongruenze_". Inoltre, in merito al titolare effettivo, sono stati inclusi riferimenti alla consultazione del Registro, attualmente "sospeso".

Registri contabili in pdf

La procedura di conservazione dei registri contabili del 2023 va ultimata entro il 31.01.2025, come previsto dall'art. 7 comma 4-*ter* del DL 357/94, secondo cui i registri contabili tenuti con sistemi meccanografici vanno trascritti su supporti cartacei entro tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (30 ottobre per i soggetti solari). Sono inoltre considerati regolari anche i registri aggiornati su supporto magnetico e stampati contestualmente alla richiesta degli organi di controllo e in loro presenza, se non decorso il termine prescritto. Lo stesso termine deve essere osservato per la conservazione elettronica dei documenti informatici, come previsto dall'art. 3 comma 3 del DM 17 giugno 2014.

Il comma 4-*quater* dell'articolo 7 del DL. 357/94, prima del DL 73/2022, prevede una deroga secondo cui la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi dispositivo si considera regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, nel caso in cui durante un accesso, ispezione o verifica, i registri risultavano aggiornati sui sistemi elettronici e stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi competenti e in loro presenza.

Le linee guida fornite dall'Amministrazione non lasciavano spazio ad altre interpretazioni. Per questo, con la risposta a interpello del 9.04.2021 n. 236 prima e la risoluzione n. 16 del 28.03.2022 poi, l'Agenzia ha chiarito che le norme in tema di conservazione non erano state modificate e che il concetto di tenuta dei documenti va tenuto distinto dal concetto di conservazione degli stessi.

Per questo motivo, con riguardo ai registri tenuti in formato elettronico, non c'era obbligo di stampa fino al terzo mese successivo al termine della dichiarazione dei redditi (per la loro regolarità), a meno di una specifica richiesta giunta dagli organi di controllo durante l'accesso, ispezione o verifica. Tuttavia, entro sempre i tre mesi, se il contribuente voleva conservarli in formato elettronico, andavano posti in conservazione nel rispetto del DM 17 giugno 2014, oppure stampati su carta.

Il DL 73/2022, modificando il comma 4-*quater* del citato art. 7 del DL 357/94, estende anche alla conservazione dei registri tale previsione agevolativa. La norma attuale prevede infatti che la tenuta e la conservazione di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto sono considerate regolari, in difetto di trascrizione su supporti cartacei o

di conservazione sostitutiva nei termini di legge, se, in sede di accesso, ispezione o verifica, tali registri risultino aggiornati sui supporti elettronici e siano stampati su richiesta degli organi procedenti e in loro presenza. In attesa di chiarimenti ufficiali, la norma è sicuramente meno restrittiva della prassi in quanto la regolare tenuta dei registri contabili riguarda sia la tenuta e sia la conservazione dei registri contabili.

Sulla base di quanto riportato, i libri e le scritture contabili andrebbero aggiornati e tenuti su supporto informatico (ad esempio in formato pdf) e stampati solo nel momento di eventuali richieste da parte dell'Amministrazione finanziaria in sede di controllo.

Con riguardo al libro giornale e degli inventari conservati in pdf, l'imposta di bollo va versata tramite modello F24 con codice tributo "2501" ogni 2.500 registrazioni ai sensi dell'art. 6 commi 1 e 2 primo periodo del DM 17 giugno 2014.

L'Agenzia delle Entrate nella risposta n. 346/2021, ha affrontato il caso di una società che avvalendosi della "deroga dell'obbligo di stampa" per i registri contabili, intendeva effettuare "una stampa periodica virtuale dei libri contabili (stampa su file «pdf»)" senza poi conservarli in digitale. In questa ipotesi, il versamento dell'imposta va effettuata in un'unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il mancato versamento dell'imposta di bollo comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 25 del DPR 642/72 senza pregiudicare la validità delle scritture contabili. Per considerarle non valide infatti, come previsto dagli articoli 39 comma 2 del DPR 600/73 e 55 del DPR 633/72, devono essere rilevate delle irregolarità gravi, numerose e ripetute tali da *"rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica"*.

L'Approfondimento

I primi chiarimenti dell'Ufficio in tema di residenza: seconda parte

PREMESSA

Riprendiamo l'esame della circolare n. 20/E/2024 con cui l'Ufficio ha fornito i primi chiarimenti in merito al tema della residenza fiscale delle persone fisiche e delle società ed enti, recentemente modificato dal Dlgs n. 209/2023.

Dopo aver elencato i nuovi criteri di collegamento delle persone fisiche ed aver esaminato il criterio di radicamento legato al nuovo concetto di domicilio e il criterio di collegamento basato sulla presenza fisica, di seguito concluderemo la nostra disamina focalizzando la nostra attenzione:

- sul declassamento del requisito dell'iscrizione all'Anagrafe della popolazione residente;
- del rapporto tra residenza e regimi agevolativi;
- delle nuove ipotesi di conflitto;
- della residenza delle società e degli enti;
- della residenza dei trust.

L'iscrizione all'Anagrafe della popolazione residente

Al punto 2.1.4, parte I del documento di prassi n. 20/E/2024 l'Ufficio precisa che il criterio dell'iscrizione anagrafica viene declassato da presunzione assoluta a presunzione semplice.

La stessa circolare rileva, inoltre, che già in vigenza della vecchia normativa il criterio dell'iscrizione anagrafica poteva essere bypassato dalle previsioni convenzionali.

Pertanto, indipendentemente dal declassamento del requisito in parola, il contribuente potrà continuare a richiamare le Convenzioni.

Chiara sul punto è, infatti, la circolare che al punto 3 specifica che "**tie breaker rules**" menzionate nell'art. 4 del modello di Convenzione Ocse "**possono essere utilizzate anche**

per dirimere i conflitti di residenza derivanti dall'applicazione della presunzione legale relativa concernente i soggetti iscritti nell'Anagrafe della popolazione residente per la maggior parte del periodo di imposta".

Tuttavia, come ricordato al punto 2.1.4 l'applicazione della Convenzione non è indispensabile, dato che il contribuente ha sempre la possibilità di dimostrare che l'iscrizione all'Anagrafe non costituisce un dato formale rilevante.

Prendendo a riferimento elementi oggettivamente riscontrabili il contribuente potrebbe, infatti, provare che per la maggior parte del periodo d'imposta non si è realizzato nessun altro criterio alternativo, oltre a quello dell'iscrizione all'Anagrafe.

Ecco, quindi, che anche per mezzo della normativa interna è possibile superare il requisito dell'iscrizione all'Anagrafe.

Residenza e regimi agevolativi

Al punto 2.4, parte I della Circolare n. 20/E/2024, l'Amministrazione Finanziaria segnala che il tema della residenza può scontrarsi anche con le norme che regolano i diversi regimi agevolativi previsti per le persone fisiche rimpatriate.

Trattasi in particolare del regime:

- dei soggetti ad alto potenziale economico, ex art. 24-bis del TUIR;
- dei titolari di pensione estera, di cui all'art. 24-ter del TUIR;
- degli impatriati generali, ora regolamentati dall'art. 5 del Dlgs n. 209/2023.

Tutti questi regimi richiedono come condizione necessaria la "**non residenza**" per determinati periodi d'imposta, antecedenti al godimento dell'agevolazione.

Premesso ciò, osserviamo che il documento di prassi in esame rammenta che per i periodi d'imposta fino al 2023 la residenza dovrà essere valutata sulla base dei criteri pregressi, mentre dal 2024 dovranno essere utilizzati i nuovi criteri.

In merito a quest'ultimo punto ricordiamo che fino al 2023 l'iscrizione all'Anagrafe rivestiva il carattere di presunzione assoluta.

Tuttavia, nella circolare n. 20/E/2024 viene precisato come sia l'art 16, comma 5-ter del Dlgs n. 147/2015, che l'art. 5, comma 6 del Dlgs n. 209/2023 riconoscono che la presunzione dell'iscrizione all'Anagrafe possa essere superata applicando una Convenzione contro le doppie imposizioni.

La prevalenza delle Convenzioni viene ribadita anche nel successivo paragrafo § 3 dove, coerentemente a quanto affermato nella circolare n. 25/E/2023, l'Agenzia delle Entrate specifica che la Convenzione trova applicazione nei casi di conflitti di residenza tra due Paesi.

Nuove ipotesi di conflitto

Nel punto 3, parte I del documento di prassi, l'Agenzia delle Entrate precisa che le novità normative introdotte dal Dlgs n. 209/2023 possono dar luogo a nuove ipotesi di conflitto sulla residenza da risolvere attraverso l'applicazione delle “**tie breaker rules**”.

L'ipotesi trattata è quella dei frontalieri.

Osserviamo, anzitutto, che nella circolare viene correttamente rilevato che la gestione della residenza, in ossequio alle regole fissate dall'art. 4 della Convenzione, si applica indipendentemente dal fatto che la Convenzione stessa regolamenti i frontalieri.

Di fatto, però, l'Ufficio non fornisce nessun dato concreto.

Tuttavia, è possibile ritenere che il criterio dell'abitazione permanente è sufficiente a risolvere la questione.

A ben vedere, infatti, il frontaliere ha la sua abitazione permanente solamente nel Paese dove dorme e non in quello in cui lavora.

La residenza delle società e degli enti

Nella versione antecedente alle modifiche apportate dal Dlgs n. 209/2023, l'art. 73, comma 3 del TUIR considerava fiscalmente residenti nello Stato italiano le società e gli enti che per la maggior parte del periodo d'imposta mantenevano in Italia:

- la sede legale; o
- la sede dell'amministrazione; o
- l'oggetto principale.

L'art. 2 del Dlgs n. 209/2023 ha rivisto la definizione di società ed enti ai fini delle imposte sul reddito, modificando sia l'art. 73 comma 3 del TUIR¹, che l'art. 5, comma 3, lett. d) del TUIR.

Ebbene, relativamente alle società di capitali e agli enti diversi dalle società il novellato art. 73, comma 3 del TUIR prevede che ***“Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale”***.

Evidenziamo, altresì, che gli stessi criteri sono stati stabiliti dal nuovo art. 5, comma 3, lett. d) del TUIR² per le società di persone e le associazioni.

Premesso ciò, osserviamo che per definire la residenza delle società e degli enti:

- il criterio della sede legale resta confermato;
- il criterio della sede dell'amministrazione viene incluso nei concetti della sede di direzione effettiva e della gestione ordinaria in via principale;

¹ L'art. 73, comma 3 del TUIR afferma che: ***“Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale. Per sede di direzione effettiva si intende la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l'ente nel suo complesso. Per gestione ordinaria si intende il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l'ente nel suo complesso. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio si considerano residenti se istituiti in Italia. Si considerano altresì residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'art. 11, comma 4, lett. c), del Dlgs n. 239/1996, in cui almeno uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari del trust sono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'art. 11, comma 4, lettera c), del Dlgs n. 239/1996, quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un'attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi”***.

² L'art. 5, comma 3, lett. d) del TUIR prevede che: ***“Ai fini delle imposte sui redditi:***

- d) ***si considerano residenti le società e le associazioni che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale. Per sede di direzione effettiva si intende la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l'associazione nel suo complesso. Per gestione ordinaria si intende il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l'associazione nel suo complesso”***.

- il criterio dell'oggetto principale viene eliminato, vista la sua propensione a creare incertezza e confusione.

Appare evidente, quindi, che le novità non interessano il criterio della sede legale, mentre i criteri della sede dell'amministrazione e dell'oggetto principale vengono sostituiti dai nuovi criteri della sede di direzione effettiva e della gestione ordinaria in via principale.

La sede di direzione effettiva

Al punto 2.1, parte II della circolare viene esaminato il criterio della sede di direzione effettiva.

Prendendo a riferimento il dettato normativo dell'art. 2 del Dlgs n. 209/2023 l'Ufficio precisa che **“per sede di direzione effettiva si intende la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l'ente nel suo complesso”**.

Come osservato nella relazione illustrativa al Dlgs n. 209/2023 rammendiamo, inoltre, che ai fini della valenza del criterio:

- non assumono rilevanza le attività di supervisione esercitate dai soci;
- non rileva l'attività di monitoraggio della gestione svolta dai soci.

Per queste ragioni contano esclusivamente le decisioni dei soci avente carattere gestorio.

Detto ciò, segnaliamo che il criterio della sede di direzione effettiva pone la normativa nazionale sullo stesso piano di quella convenzionale.

A livello internazionale, infatti, il criterio della sede di direzione effettiva è il più utilizzato.

Pertanto, continuare a tenere a livello nazionale un criterio diverso avrebbe sicuramente fatto aumentare le ipotesi di doppia residenza, come talaltro si verificava in passato.

Ricordiamo, altresì, che il criterio della sede di direzione effettiva è presente anche nella maggior parte delle convenzioni internazionali ad oggi in vigore in Italia.

Quasi tutte le Convenzioni prevedono, infatti, che se una società risulta residente in due Stati contraenti, il conflitto deve essere risolto a favore dello Stato in cui si trova la sede della direzione effettiva della società.

Da ultimo il documento di prassi n. 20/E/2024 rammenta che al giorno d'oggi la tecnologia consente di separare facilmente il luogo di svolgimento dell'attività d'impresa dal luogo in cui si prendono le decisioni strategiche.

Ed è proprio per queste ragioni che l'Amministrazione Finanziaria ritiene che l'individuazione del luogo in cui si trova la sede di direzione effettiva deve essere effettuato valutando caso per caso, data la mancanza di una consolidata prassi internazionale.

La gestione ordinaria in via principale

Il nuovo criterio della gestione ordinaria in via principale viene analizzato nel punto 2.2, parte II della circolare in commento.

Rileviamo, anzitutto, che trattasi di un criterio che:

- ha autonoma rilevanza;
- è alternativo al criterio della sede di direzione effettiva.

Come, talaltro, ribadito nella Relazione illustrativa al decreto ricordiamo che il criterio in questione consente di allineare la normativa nazionale **“all’orientamento di altri Paesi europei che lo impiegano per stabilire il collegamento personale all’imposizione nei casi in cui vi è un effettivo radicamento della persona giuridica sul territorio, ma sorgono incertezze interpretative in merito al luogo di direzione effettiva”**.

Evidenziamo, altresì, che a norma dell'art. 2 del Dlgs n. 209/2023 per gestione ordinaria in via principale deve intendersi **“il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l'ente nel suo complesso”**.

In pratica deve trattarsi del luogo in cui si svolge il normale funzionamento della società e dove vengono effettuati tutti gli adempimenti che riguardano l'ordinaria amministrazione.

In altri termini, in quel luogo deve essere svolta **“in via principale”** la gestione ordinaria. Il fine, infatti, è quello di distinguere lo Stato di residenza della persona giuridica dal luogo di collocamento della stabile organizzazione.

Da ultimo, segnaliamo che il riferimento **“in via principale”** non esclude che la società possa disporre all'estero di altri stabilimenti. Il tutto, però, a patto che l'attività di gestione ordinaria venga svolta prevalentemente in Italia.

La residenza dei trust

Interessanti indicazioni circa la residenza fiscale dei trust vengono offerti dal punto 2, parte II della circolare n. 20/E/2024.

Più precisamente viene ribadito come non cambia rispetto al passato la presunzione di residenza nello Stato italiano dei trust istituiti in Paesi che non consentono un adeguato scambio di informazioni con l'Italia.

Pertanto, devono ancora considerarsi residenti in Italia i trust e gli altri soggetti simili, istituiti in Stati che non consentono uno scambio di informazioni, in cui uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari è fiscalmente residente nello Stato italiano.

A tal fine ricordiamo che gli Stati che non consentono un adeguato scambio di informazioni sono i Paesi non contemplati nella "**white list**" di cui al DM del 4.9.1996.

Sempre con riferimento ai trust l'Ufficio, nella circolare n. 20/E/2024, fa notare come il Legislatore abbia modificato la presunzione in base alla quale si considerano residenti nel territorio italiano, salvo prova contraria, i trust istituiti in un Paese diverso da quelli di cui al DM 4.9.1996, quando successivamente alla loro costituzione un soggetto residente effettua a favore del trust un trasferimento:

- di proprietà di beni immobili;
- di diritti reali immobiliari, anche per quote;
- di vincoli di destinazione sugli immobili.

In pratica, indipendentemente dalla residenza fiscale del beneficiario un trust istituito in uno Stato che non consente un adeguato scambio di informazioni si presume residente nello Stato italiano se un disponente residente in Italia apporta beni immobili.

Sul punto ricordiamo che, in base a quanto precisato nella circolare n. 48/E/2007, deve trattarsi di beni immobili ubicati in Italia. Dalla disposizione, infatti, questa precisazione non si ricavava affatto.

Premesso ciò, evidenziamo come la novità rispetto al passato sia rappresentata dalla possibilità per il contribuente di fornire prova contraria anche per questa presunzione.

È pur vero, comunque, che anche in precedenza gli operatori ritenevano che la prova contraria potesse essere concessa al contribuente data la natura antiabusiva della norma e

data la sua formulazione non proprio chiara, corretta in parte dalla citata circolare n. 48/E/2007.



L'Approfondimento

Bonus mobili ed elettrodomestici 2025

PREMESSA

Ogni legge di bilancio viene concentrata principalmente su proroghe di previsioni del passato e in misura contenuta su nuove previsioni. La Legge 2027/2024 ha rifatto la mappa delle agevolazioni inerenti il comparto dell'edilizia andando a semplificare le detrazioni; ciò per effetto della previsione delle 2 aliquote del 36% e del 50% per le ristrutturazioni e per l'ecobonus. La terza aliquota di detrazione del 65% riguarda il superbonus per le ultime casistiche cui si può accedere. Rimane il 110% solamente per i casi delle aree legate ai sismi avvenuti negli anni passati.

Il bonus mobili e grandi elettrodomestici vede una proroga con le condizioni già note lo scorso anno, sia nell'ammontare massimo della spesa che nell'aliquota di credito d'imposta. Come vedremo, il diritto al bonus mobili ed elettrodomestici del 2025, richiede comunque che l'immobile nel quale vengono inseriti sia stato oggetto di ristrutturazione edilizia (attenzione: non ecobonus), la quale deve avere avuto inizio dopo il 1/1/2024.

La legge di bilancio del 2025 ha poi previsto un bonus per la sostituzione di elettrodomestici nel limite massimo di 100 euro, elevato a 200 se nel nucleo familiare vi sono figli a carico. È una agevolazione diversa da quella contemplata nel "bonus mobili ed elettrodomestici". Essa non è collegata ad un intervento edilizio. Ne parleremo comunque in questo intervento.

Inoltre, nel 2025, è stato previsto il limite di spese che permettono un credito d'imposta per i contribuenti che hanno un reddito complessivo superiore a 75.000 euro. Previsione che potrà andare ad incidere sul beneficio effettivo nell'effettuare le predette spese.

UN ANNO IN PIÙ PER IL BONUS MOBILI

L'articolo 1, comma 55, lettera b9 della Legge 207/2024 ha prorogato la possibilità di fruire della detrazione anche per gli acquisti effettuati nel 2025, senza modificare il tetto di spesa, che, come nel 2024, è pari a 5.000 euro. Come anticipato, cambia invece la condizione per

la sua fruizione: la detrazione spetta solo a chi beneficia del bonus per gli interventi di recupero edilizio iniziati a partire dal 1° gennaio 2024.

Ma il bonus mobili non è il solo incentivo utilizzabile quest'anno per l'acquisto di elettrodomestici.

La legge di Bilancio ha infatti istituito anche il bonus elettrodomestici.

Quando è possibile beneficiare del bonus mobili e del nuovo bonus elettrodomestici? È possibile cumulare le due agevolazioni?

ACQUISTI AGEVOLATI CON IL BONUS MOBILI

Il bonus mobili consiste in una detrazione IRPEF sulle spese sostenute per l'acquisto, anche se effettuato all'estero, di mobili e grandi elettrodomestici nuovi, finalizzati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione (e usufruire della relativa detrazione).

A titolo esemplificativo, tra i "mobili" agevolabili rientrano: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione in quanto costituiscono un necessario completamento dell'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

Il bonus non spetta invece per gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi nonché di altri complementi di arredo.

I grandi elettrodomestici sono ammissibili se dotati di etichetta energetica di classe non inferiore alla classe:

- A per i forni,
- E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie,
- F per i frigoriferi e i congelatori.

Ciò, come detto, deve essere rilevabile dall'etichetta energetica. La detrazione può essere fruita anche per l'acquisto di elettrodomestici privi di etichetta, a condizione che per essi non ne sia stato ancora previsto l'obbligo.

Rientrano, per esempio, fra i grandi elettrodomestici: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti

elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.

CONDIZIONE PER USUFRUIRE DEL BONUS MOBILI

Per gli acquisti effettuati nel 2025, il bonus mobili deve essere agganciato a interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2024.

La data di avvio dei lavori può essere dimostrata:

- dalle eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare;
- dalla comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all'Azienda sanitaria locale, qualora la stessa sia obbligatoria;
- ovvero, in caso si tratti di lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni o titoli abilitativi, deve essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000.

È possibile che le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici siano sostenute anche prima di quelle per la ristrutturazione dell'immobile, a condizione, però, che i lavori edilizi siano stati già avviati. In altri termini, la data di inizio lavori deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici che danno diritto al bonus mobili, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l'arredo dell'abitazione.

A titolo esemplificativo, consentono di avere il bonus:

- gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- gli interventi di manutenzione ordinaria esclusivamente se effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale. Non danno diritto al bonus mobili, invece, i lavori di manutenzione ordinaria su singoli appartamenti (per esempio, tinteggiatura di pareti e soffitti, sostituzione di pavimenti, sostituzione di infissi esterni, rifacimento di intonaci interni);

- gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza;
- gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro diciotto mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l'immobile.

Come si può notare, si tratta di interventi diversi dall'ecobonus, il quale, da solo, non consente di far fruire del bonus "mobili ed elettrodomestici".

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, può dare diritto al bonus mobili anche la sostituzione degli infissi solo nel caso però che la sostituzione degli infissi avvenga con modifica di materiale o tipologia di infisso e si qualifichi, quindi, come ristrutturazione e usufruisca della relativa detrazione.

Non sono invece compresi tra gli interventi che permettono di beneficiare del bonus mobili la realizzazione di posti auto o box pertinenziali.

La detrazione spetta anche quando i beni acquistati sono destinati ad arredare un ambiente diverso dello stesso immobile oggetto di intervento edilizio, oppure quando i mobili e i grandi elettrodomestici sono destinati ad arredare l'immobile ma l'intervento cui è collegato l'acquisto viene effettuato su una pertinenza dell'immobile stesso, anche se accatastata autonomamente.

Nel caso di interventi edilizi su parti comuni di edifici residenziali, compresi quelli di manutenzione ordinaria, il bonus mobili spetta solo per gli acquisti finalizzati all'arredo delle parti comuni e non all'arredo della propria unità immobiliare. Stiamo parlando, ad esempio, di guardiole, dell'appartamento del portiere, della sala adibita a riunioni condominiali, dei lavatoi, e di altri parti che potessimo definire comuni.

IL LIMITE DI SPESA

La legge di Bilancio 2025 ha confermato l'aliquota agevolativa e il tetto di spesa, senza distinzione, a differenza degli altri bonus edilizi, tra abitazione principale e seconde case.

Per gli acquisti effettuati nel 2025, la detrazione IRPEF è pari al 50% e l'importo complessivo massimo di spesa ammessa al bonus è di 5.000 euro.

Va anche detto che non è previsto alcun collegamento fra la spesa di ristrutturazione sostenuta ed il costo sostenuto per l'acquisto di mobili. Infatti, potremmo aver speso 4.000 euro per la ristrutturazione ed aver speso 6.000 euro per i mobili. Questi ultimi godranno di un credito d'imposta del 50% da calcolare su 5.000 euro e non su 6.000 euro.

Nell'importo possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei mobili e degli elettrodomestici acquistati, a condizione che le spese stesse siano state sostenute con le modalità di pagamento previste.

Tale limite è riferito ad ogni singola unità immobiliare oggetto di "ristrutturazione", comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune oggetto dell'intervento. Ne consegue che se si eseguono lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari, il bonus mobili spetta più volte.

Per gli interventi edilizi effettuati nell'anno 2025 ovvero per quelli iniziati nel 2024 e proseguiti nel 2025, il limite massimo di 5.000 euro deve essere considerato al netto delle spese sostenute per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici nell'anno 2024 per le quali si è fruito della detrazione.

MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SPESE

Per avere diritto al bonus mobili il pagamento dei beni acquistati deve avvenire con bonifico, sia bancario che postale, o con carta di debito o di credito. Non è possibile, invece, pagare con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

Altra particolarità è che il bonifico non è necessario sia quello previsto per i "bonus edili", potendo effettuare un bonifico ordinario, cioè un bonifico che non comporti l'effettuazione della ritenuta d'acconto. Nel caso di paghi con bonifico, sullo stesso deve essere indicato:

- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

La detrazione è ammessa anche se i beni sono stati acquistati con un finanziamento a rate, a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo con le stesse modalità precedentemente indicate e il contribuente abbia una copia della ricevuta del pagamento.

In tale ipotesi, l'anno di sostenimento della spesa è quello di effettuazione del pagamento da parte della finanziaria a nulla rilevando la data di pagamento delle rate del bonifico.

MODALITÀ DI FRUIZIONE E ADEMPIMENTI

Come per il passato, la detrazione va ripartita tra gli aventi diritto ed è fruibile in dieci quote annuali di pari importo, nell'anno di sostenimento (cioè di pagamento) delle spese e nei nove successivi.

Come tutti i bonus edilizi, il bonus non utilizzato nell'anno, in tutto o in parte, non si trasferisce né in caso di decesso del contribuente né in caso di cessione dell'immobile oggetto di intervento di recupero edilizio.

Ciò vale anche quando con la cessione dell'immobile sono state trasferite all'acquirente le restanti rate della detrazione delle spese di recupero del patrimonio edilizio.

Il contribuente può continuare a fruire delle quote del bonus mobili non utilizzate anche se l'abitazione oggetto di ristrutturazione è ceduta prima che sia trascorso l'intero periodo per usufruire del bonus.

Nel caso di acquisto di elettrodomestici (forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga e lavatrici) per i quali si fruisce del bonus mobili, è necessario inviare all'Enea i dati relativi alla classe energetica e alla potenza elettrica assorbita. La comunicazione deve essere effettuata entro 90 giorni dalla data del bonifico o di altro documento di acquisto ammesso.

Va anche detto che, Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 46/E/2019, ha precisato che la mancata o tardiva trasmissione delle informazioni all'Enea non comporta la perdita del diritto al bonus mobili.

Sempre con riferimento alla comunicazione all'Enea, ricordiamo che essa è quella "semplificata" e che per l'adempimento è sufficiente avere i dati dell'etichettatura dell'elettrodomestico.

Bonus elettrodomestici

Come anticipato in premessa, la legge di bilancio per il 2025 ai commi da 107 a 111 ha previsto per il 2025, la possibilità di acquistare un elettrodomestico riconoscendo un bonus.

Le regole attuative dovranno essere definite con apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni della data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2025, avvenuta il 1° gennaio 2025.

Questo nuovo contributo spetta per l'acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica non inferiore alla nuova classe energetica B, prodotti nel territorio dell'Unione europea. Requisito essenziale è il contestuale smaltimento dell'elettrodomestico sostituito.

L'ammontare del bonus è individuato nel 30% del costo di acquisto dell'elettrodomestico ed è riconosciuto comunque per un importo non superiore a 100 euro per ciascun elettrodomestico.

Detto secondo limite è elevato a 200 euro se il nucleo familiare dell'acquirente ha un ISEE non superiore a 25.000 euro.

Il contributo è fruibile per l'acquisto di un solo elettrodomestico.

CONFRONTO FRA I DUE BONUS

Anche se manca ancora il decreto attuativo del bonus elettrodomestici, è comunque possibile fare un primo confronto tra il nuovo contributo e il bonus mobili e grandi elettrodomestici.

In primo luogo, il bonus elettrodomestici, a differenza del bonus mobili, non deve essere agganciato a un intervento edilizio.

Per quanto riguarda i beni agevolabili, il bonus mobili può essere fruito per l'acquisto di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori,

mentre, per quanto riguarda il bonus elettrodomestici, la legge di Bilancio non indica nel dettaglio quali sono gli elettrodomestici ammissibili, ma si limita ad indicare che il contributo spetta per l'acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica non inferiore alla nuova classe energetica B, prodotti nel territorio dell'Unione europea.

Inoltre, per poter fruire del bonus elettrodomestici è richiesta la rottamazione di un altro elettrodomestico obsoleto, condizione non richiesta per il bonus mobili.

Inoltre, mentre il bonus mobili può essere fruito anche per più acquisti, fino ad un importo massimo di spesa di 5.000 euro, il bonus elettrodomestici spetta, come espressamente previsto dalla norma, solo per un acquisto.

Altra differenza riguarda la modalità di fruizione: il bonus elettrodomestici è un contributo che, presumibilmente, sarà applicato dal venditore, mentre il bonus mobili consiste in una detrazione dall'IRPEF, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo.

In attesa delle disposizioni attuative, si ritiene che la fruizione del nuovo bonus elettrodomestici non escluda la fruizione del bonus mobili, qualora le due agevolazioni siano entrambe applicabili.

Il bonus mobili, infatti, spetta sulle spese effettivamente sostenute e rimaste a carico del contribuente.

Pertanto, considerando le posizioni espresse, in più occasioni, dall'Agenzia delle Entrate, nell'ipotesi si acquisti un elettrodomestico usufruendo del bonus elettrodomestici, si ritiene che il bonus mobili debba essere calcolato considerando solo l'importo non coperto dal contributo.

Si consideri il seguente esempio.

Il sig. Rossi ha iniziato nel 2024 dei lavori di manutenzione straordinaria. Nel 2024 non ha acquistato nessun elettrodomestico. Nel 2025 acquista un elettrodomestico di classe A (prodotto in Italia), agevolabile con il bonus elettrodomestici, il cui costo dell'elettrodomestico sia pari a 800 euro. Visti questi dati, facciamo due previsioni possibili:

- il sig. Rossi ha un ISEE superiore a 25.000 euro. In questo caso dovremo così quantificare il bonus: $800 \times 30\% = 240$ euro. Il bonus massimo fruibile sarà di 100 euro;

- il sig. Rossi ha un ISEE di 20.000 euro: fermo il calcolo del 30%, il bonus fruibile sarà di 200 euro.

Continuando con i dati appena esposti, qualora il sig. Rossi avesse sostenuto spese per ristrutturazione edilizia, il credito d'imposta del 50%, nel limite di spesa di 5.000 euro e con riferimento all'elettrodomestico acquistato sarà così determinabile:

- 1° caso: $[(800 - 100) \times 50\% = 350$ euro di credito d'imposta;
- 2° caso: $[(800 - 200) \times 50\% = 300$ euro di credito d'imposta.

Proponiamo questa tabella di confronto dei requisiti per le due agevolazioni.

| | Bonus mobili | Bonus elettrodomestici |
|---|--|--|
| Tipologia agevolazione | Detrazione IRPEF, fruibile nella dichiarazione dei redditi in dieci quote annuali di pari importo, nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi | Contributo a fondo perduto |
| Elettrodomestici agevolabili | Grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori | Elettrodomestici ad elevata efficienza energetica non inferiore alla nuova classe energetica B, prodotti nel territorio dell'Unione europea |
| Rottamazione elettrodomestico obsoleto | No | Sì |
| Collegamento con un intervento edilizio | Sì, con intervento di recupero iniziato dal 2024 | No |
| Acquisti agevolabili | È possibile acquistare più elettrodomestici, per un importo di spesa massimo complessivo di 5.000 euro, al netto delle spese eventualmente sostenute nel 2024 per le quali si è già fruito dell'agevolazione | Il contributo è fruibile per l'acquisto di un solo elettrodomestico |
| Ammontare | 50% della spesa sostenuta | 30% del costo di acquisto dell'elettrodomestico, fino a 100 euro ovvero 200 euro se il nucleo familiare dell'acquirente ha un ISEE non superiore a 25.000 euro |

CONCLUSIONI

Come si è potuto leggere in questo intervento, l'attività del Consulente deve focalizzare le caratteristiche delle due "agevolazioni", considerando che le stesse hanno adempimenti diversi:

- il credito d'imposta riferito al bonus mobili e grandi elettrodomestici confluirà nella dichiarazione ed influenzerà i risultati di 10 dichiarazioni generando una detrazione d'imposta;
- il bonus elettrodomestici non coinvolge la compilazione della dichiarazione e verrà riconosciuto, presumibilmente, direttamente dal commerciante.

L'Approfondimento

Contabilità semplificata – le regole per il 2025

PREMESSA

Le imprese individuali, le società di persone e gli enti non commerciali possono adottare il regime di contabilità semplificata, nel 2025, a condizione che i ricavi 2024 non siano superiori a:

- 500.000 euro, per i soggetti esercenti attività di prestazioni di servizi;
- 800.000 euro, per i soggetti esercenti altre attività.

Il regime di contabilità semplificata, in caso di mancato superamento dei predetti limiti, rappresenta il "regime naturale"; è possibile comunque optare per il regime di contabilità ordinaria, a fronte di una specifica opzione nel quadro VO della Dichiarazione Iva, avente validità triennale.

I predetti limiti, riferiti al volume d'affari 2024, si riflettono anche sulla possibilità di effettuare, nel 2025, le liquidazioni periodiche dell'IVA con cadenza trimestrale.

Analizziamo, in questo intervento, quelle che sono le regole civilistiche, fiscali e contabili applicabili al regime di contabilità semplificata.

LE REGOLE CIVILISTICHE

Il "nuovo" regime di contabilità semplificata è stato introdotto dall'articolo 1, commi 17-23, Legge 232/2016. Già il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) disciplinava tale regime che, negli articoli da 5 a 66, trova la sua esposizione. La circolare 11/E/2017 dell'Agenzia delle Entrate ha, successivamente, circoscritto la discrezionalità del Legislatore, andando a fornire una serie di preziose indicazioni circa l'operatività del regime di contabilità semplificata.

Preliminarmente, occorre precisare che la tenuta della contabilità semplificata, come stabilito dall'articolo 18, D.P.R. 600/73, è concessa se i ricavi conseguiti nell'anno precedente non superano un determinato limite (da ultimo modificato dall'articolo 1, comma

276, Legge 197/2022, Finanziaria 2023), differenziato a seconda del tipo di attività esercitata.

Per gli esercenti:

- attività di prestazione di servizi, il limite è pari a 500.000 euro;
- attività di produzione di beni e altre attività, tale limite è pari a 800.000 euro.

In caso di esercizio contemporaneo di attività di prestazioni di servizi e di altre attività, per verificare il rispetto dei limiti occorre fare riferimento:

- al limite relativo alle attività diverse da quelle di prestazioni di servizi (800.000 euro) se i ricavi delle attività esercitate non sono distintamente annotati;
- al limite relativo all'attività prevalente, se i ricavi delle attività esercitate sono distintamente annotati.

Pertanto, se l'attività prevalente (con distinta annotazione) è riferita:

- alle prestazioni di servizi, il limite dei ricavi di riferimento è pari a 500.000 euro,
- ad attività diverse da quella di prestazioni di servizi (ad esempio, commercio al dettaglio di abbigliamento per adulti), il limite dei ricavi di riferimento è pari a 800.000 euro.

In mancanza di distinta annotazione, si fa riferimento al limite di 800.000 euro.

Successivamente, è opportuno precisare che i soggetti ammessi al regime di contabilità semplificata sono:

- le persone fisiche esercenti attività d'impresa (artigiani e commercianti)
- le società di persone e soggetti equiparati (Snc, Sas, Ss, etc.)
- gli Enti non commerciali che esercitano attività commerciale in via non prevalente
- i Trust, se esercitano attività commerciale in via non prevalente.

In presenza di imprese nella forma di "ditta individuale" si pone, spesso, il problema di quale regime naturale adottare. Naturalmente, per individuare il regime naturale da adottare nel 2025, le imprese nella forma di "ditta individuale" (ovvero le persone fisiche) devono verificare se, nel 2024, siano stati o meno superati i rispettivi nuovi limiti ai ricavi.

Infatti, come già disposto per il regime forfetario di cui alla Legge 190/2014, per adottare il regime di contabilità semplificata nel 2025 occorre verificare i ricavi incassati nel 2024.

Infine, è utile precisare che la modifica dei limiti di accesso al regime di contabilità semplificata è applicabile anche alle liquidazioni periodiche IVA, anche se il limite fissato per le LI.PE. non si rifà ai ricavi bensì al volume d'affari ai fini IVA.

Già la Legge di bilancio 2012 (articolo 14, comma 11, Legge 183/2011) aveva chiarito che *«i limiti per la liquidazione trimestrale dell'Iva sono i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilità semplificata»* (in buona sostanza sono equiparabili) pertanto, per le liquidazioni periodiche IVA, l'opzione per la trimestrale è possibile con un volume d'affari non superiore a:

- 500.000 euro per le prestazioni di servizi;
- 800.000 euro per le cessioni di beni e le altre attività diverse dalle precedenti.

Si ricorda che l'opzione per la liquidazione trimestrale dell'IVA, oltre che per comportamento concludente, è opzionabile nel quadro VO della prima Dichiarazione Iva utile.

La mancata barratura della scelta nel quadro VO comporta l'erogazione di una sanzione pari a 250 euro, trattandosi di errore formale che, pur non impattando sulla determinazione dell'imponibile e dell'imposta, ha "distratto" l'attività di controllo degli Uffici.

REGOLE FISCALI

A decorrere dal 01.01.2017, le imprese che adottano il regime di contabilità semplificata possono determinare il reddito in base al «principio di cassa», in luogo di quello per competenza.

In buona sostanza, il principio di cassa prevede che le fatture di vendita e di acquisto concorrono alla determinazione del reddito quando sono rispettivamente incassate e pagate. Il reddito d'impresa, pertanto, è pari alla differenza tra ricavi percepiti e spese sostenute.

La tassazione delle imprese che adottano il regime di contabilità semplificata varia a seconda della forma giuridica adottata:

- le persone fisiche subiscono la tassazione IRPEF a scaglioni;
- le società di persone, oltre all'IRAP, "ribaltano" l'imponibile pro quota ai soci, i quali subiscono:
 - o la tassazione IRPEF a scaglioni, se persone fisiche;
 - o la tassazione IRES ordinaria, se società di capitali.

Per quanto riguarda le persone fisiche (ditte individuali e soci di società di persone), l'IRPEF, a decorrere dal 2024, ha subito una sostanziale modifica con riferimento alle aliquote e agli scaglioni di reddito. Le aliquote tuttora vigenti sono le seguenti:

- 23%, per redditi fino a 28.000 euro;
- 35% per redditi da 28.001 a 50.000 euro;
- 43%, per redditi oltre 50.001 euro.

Quanto alla rilevanza fiscale dei componenti positivi e negativi di reddito (regola cardine per il criterio di cassa), occorre fare riferimento al momento in cui avviene l'incasso o il pagamento, ovvero:

- per gli assegni, i ricavi si considerano percepiti e le spese sostenute nel momento in cui avviene la materiale consegna dell'assegno dall'emittente al ricevente;
- per i bonifici, i ricavi si considerano percepiti quando la somma di denaro può essere effettivamente utilizzata (alla c.d. "data disponibile") mentre le spese si considerano sostenute quando la somma di denaro è uscita dalla disponibilità dell'imprenditore;
- per le carte di credito/debito/prepagate, i ricavi si considerano percepiti e le spese sostenute nel momento in cui il pagamento viene materialmente eseguito.

Vi sono, inoltre, altre considerazioni da fare in merito al criterio fiscale da adottare per le componenti positive e negative di reddito. Infatti, pur considerando che il regime di contabilità semplificata imporrebbe il rispetto del criterio di cassa, ci sono alcune componenti di reddito (positive e negative) che seguono il criterio della competenza, come di seguito illustrato.

| RIFERIMENTO NORMATIVO | COMPONENTI POSITIVI | CONTABILIZZAZIONE |
|-----------------------|---|-------------------|
| Art. 85, TUIR | Ricavi tipici | Cassa |
| Art. 57, TUIR | Valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore | Competenza |

| | | |
|----------------------------|--|---|
| Art. 89, TUIR | Interessi attivi e utili/dividendi da partecipazione in società di persone e in società ed enti di cui all'art. 73, co. 1, lett. a), b), c) | Cassa |
| Art. 90, TUIR | Proventi immobiliari di immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né alla cui produzione o scambio è diretta l'attività | Competenza |
| Art. 86, TUIR | Plusvalenze patrimoniali da cessione o assegnazione di beni strumentali relativi all'impresa | Competenza |
| Art. 88, TUIR | Sopravvenienze attive | Cassa |
| Art. 66, TUIR | Spese sostenute nel periodo d'imposta | Cassa |
| Art. 95, TUIR | Spese per prestazioni di lavoro | Competenza |
| Art. 95 e 109, co. 6, TUIR | Compensi erogati agli amm.ri, utili distribuiti ai dipendenti, agli amm.ri e associati in partecipazione che apportano solo lavoro | Cassa (salvo principio cassa allargato) |
| Art. 105, TUIR | Accantonamenti per le indennità di fine rapporto e altri enti previdenziali | Competenza |
| Art. 99, co. 1 e 3, TUIR | Oneri fiscali e contributivi | Cassa |
| Art. 100, TUIR | Oneri di utilità sociale | Competenza |
| Art. 101, TUIR | Minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti | Competenza |

| | | |
|---------------------------|--|------------|
| Artt. 64, 101 e 103, TUIR | Quote di ammortamento di beni materiali e immateriali | Competenza |
| Art. 102, co. 6, TUIR | Spese di manutenzione e riparazione | Cassa |
| Art. 102, co. 7, TUIR | Canoni di locazione finanziaria (c.d. leasing) | Competenza |

ASPETTI CONTABILI

Per individuare l'ammontare dei ricavi, in base agli articoli 57 e 85, TUIR vanno considerati i seguenti componenti:

- Ricavi di cui all'articolo 85, TUIR;
- Altri proventi di cui all'articolo 89, TUIR («dividendi e interessi»);
- Beni destinati al consumo personale dei soci di cui all'articolo 57, TUIR;
- Rendite degli immobili patrimonio (immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né alla cui produzione o scambio è diretta l'attività, articolo 90, TUIR);
- Plusvalenze realizzate ai sensi degli articoli 86 e 87, TUIR (c.d. patrimoniali e finanziarie); in merito alle plusvalenze patrimoniali, se realizzate mediante:
 - o Cessione a titolo oneroso
 - o Risarcimento anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento
 - o Assegnazione ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio d'impresa
- Sopravvenienze attive (articolo 88, TUIR)

all'atto dell'effettiva percezione.

Relativamente ai costi, vanno considerati (a titolo esaustivo) i seguenti componenti:

- Costi sostenuti nell'esercizio dell'attività che seguono il criterio di inerenza;
- Minusvalenze e sopravvenienze passive (articolo 101, TUIR);
- Quote di ammortamento, a condizione che sia tenuto il registro dei beni ammortizzabili;
- Perdite su crediti, facendo attenzione alle perdite di modesto ammontare (fino a 2.500 euro e alle perdite derivanti imprese soggette a procedure concorsuali);
- Compensi agli amministratori per l'attività svolta,

all'atto dell'effettivo pagamento, secondo il «criterio di cassa» visto poc'anzi.

Dal 01.01.2017 i soggetti in regime di contabilità semplificata devono tenere:

- I registri cronologici dei ricavi e delle spese (c.d. registro incassi e pagamenti (articolo 18 comma 2, D.P.R. 600/73) oppure
- I registri Iva (articolo 18, comma 4, D.P.R. 600/73)
- Il registro dei beni ammortizzabili, ove siano presenti beni strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa
- Il libro unico del lavoro (LUL), ove richiesto.

Esistono tre modalità di tenuta della contabilità semplificata:

1. Registri cronologici dei ricavi e delle spese (c.d. registro incassi e pagamenti di cui all'articolo 18, comma 2, D.P.R. 600/73) – criterio “incassi e pagamenti»
2. Registri Iva con separata annotazione delle operazioni non soggette ad Iva e dei mancati incassi e pagamenti (di cui all'articolo 18, comma 4, D.P.R. 600/73) – «criterio per cassa»
3. Registri Iva con opzione vincolante per un triennio, senza annotazione dei mancati incassi e pagamenti ma con previa registrazione delle operazioni non soggette ad Iva (di cui all'articolo 18, comma 5, D.P.R. 600/73) – «criterio della registrazione» che presuppone una presunzione assoluta di incasso/pagamento nel momento della registrazione della fattura.

I soggetti che adottano il criterio “incassi e pagamenti” ai sensi dell'articolo 18, comma 2, D.P.R. 600/73, devono annotare cronologicamente in 2 distinti registri i ricavi percepiti e le spese sostenute indicando per ciascun componente positivo o negativo:

- il relativo importo;
- le generalità, l'indirizzo e il Comune di residenza del soggetto che effettua il pagamento oppure il codice fiscale del cliente;
- gli estremi della fattura o di altro documento emesso.

Si tratta dello stesso registro “incassi e dei pagamenti” utilizzato dai professionisti.

Nei suddetti registri vanno altresì annotati, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, gli altri componenti positivi e negativi di reddito.

Alternativamente al precedente criterio, i contribuenti che adottano il regime di contabilità semplificata possono utilizzare i Registri Iva (in sostituzione al registro incassi e pagamenti)

qualora siano annotate separatamente le operazioni non soggette a registrazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (articolo 18, comma 4, D.P.R. 600/73).

Nel caso in cui l'incasso/pagamento non sia avvenuto nell'anno di annotazione, nei registri Iva va riportato l'importo complessivo dei mancati incassi/pagamenti con indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono.

In tal caso, i ricavi percepiti o costi sostenuti vanno annotati separatamente nel periodo d'imposta in cui sono incassati o pagati, indicando il documento già registrato ai fini Iva.

Previa opzione vincolante per almeno 3 anni (articolo 18, comma 5, D.P.R. 600/73), il contribuente può tenere i registri Iva senza annotare i relativi incassi e/o pagamenti, fermo restando l'obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini Iva.

In tal caso:

- i ricavi e i costi si considerano rispettivamente percepiti e/o incassati e pagati al momento della registrazione delle fatture
- ai fini IVA, la registrazione del documento produce effetto per il periodo in cui le operazioni sono state effettuate e la registrazione della fattura di acquisto costituisce presupposto per la detrazione d'imposta.

LE REGOLE PER L'IRAP

Con l'aggiunta dell'articolo 5-bis, D.lgs. 446/1997, per le società di persone e le ditte individuali in contabilità semplificata, la base imponibile IRAP è determinata prendendo a riferimento le medesime componenti positive e negative di reddito determinate ai fini dell'IRPEF.

Alternativamente, l'opzione per l'Irap c.d. "da bilancio", obbligatoria per tutte le società di capitali, può essere esercitata anche dalle imprese "minori" che adottano, però, il regime di contabilità ordinaria. Pertanto, in presenza di società di persone, solo l'adozione del regime di contabilità ordinaria può dare l'accesso al calcolo dell'Irap con il metodo di cui all'articolo 5, D.lgs. 446/97, il quale considera, in luogo delle componenti fiscali valevoli ai fini dell'IRPEF, le componenti di conto economico riclassificato ovvero le voci racchiuse nelle voci "A- valore della produzione" e "B- costi della produzione". Tale opzione è vincolante per un triennio.

Occorre ricordare, in tutti i casi, che a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 01.01.2022, l'articolo 1, comma 8, Legge 234/2021 ha abrogato l'IRAP a favore delle persone fisiche esercenti:

- attività commerciali (in breve, artigiani e commercianti);
- arti e professioni
- imprese familiari.

Già antecedentemente al 2022, gli imprenditori e i professionisti non applicavano l'IRAP qualora, in alternativa:

- si avvalessero del regime forfetario (Legge 190/2014) o di quello di vantaggio (D.L. 98/2016);
- fossero privi di autonoma organizzazione (articolo 2, D.lgs. 446/97), secondo la nozione delineata nel corso degli anni dalla giurisprudenza di legittimità e di merito.

Affinché esistesse un'attività autonomamente organizzata, occorre che il contribuente, nel contempo:

- fosse, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non fosse, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
- impiegasse beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione oppure si avvalessero di lavoro altrui che esplicava anche solo mansioni di segreteria (Cass. 18.4.2007 n. 9214).

OPZIONE PER IL REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA

Le imprese minori che adottano il regime di contabilità semplificata possono, previa opzione vincolante per un triennio, optare per l'utilizzo del regime di contabilità ordinaria. Tale vincolo triennale, come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 13.04.2017, n. 11/E, è giustificato dal fatto che l'opzione in esame si riflette sulla determinazione del reddito.

Tale opzione è esercitabile mediante:

- comportamento concludente (*"l'effettuazione da parte del contribuente di adempimenti che presuppongono inequivocabilmente la scelta di un determinato regime"*, C.M. 209/E/1998 ADE)

- comunicazione nella Dichiarazione Iva dell'anno in cui è esercitata l'opzione. In particolare, i soggetti che optano per la contabilità ordinaria dal 2025 sono tenuti a barrare la casella 1 di rigo VO26 del Modello IVA 2026.

Come per l'opzione Iva trimestrale, si ricorda che la mancata barratura della scelta nel quadro VO comporta l'erogazione di una sanzione pari a 250 euro, trattandosi di errore formale che, pur non impattando sulla determinazione dell'imponibile e dell'imposta, ha "distratto" l'attività di controllo degli Uffici.

Le prossime scadenze



29 gennaio 2025

IMPOSTE DIRETTE – DICHIARAZIONI TARDIVE

Fino al 29.01.2025 i contribuenti che non hanno trasmesso la dichiarazione entro il 31.10.2024 potranno presentarla tardivamente, applicando le relative sanzioni.

31 gennaio 2025

MODELLO 730/2024 – VERSAMENTO IMPORTI NON TRATTENUTI

Termine per il versamento tramite il modello F24 degli importi derivanti dalla liquidazione del modello 730/2024, che il sostituto d'imposta non ha potuto trattenere per incapienza delle retribuzioni, pensioni o compensi corrisposti; applicando gli interessi dello 0,4% mensile.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ

Termine di versamento dell'imposta comunale annuale sulla pubblicità.

SPESE SANITARIE – TRASMISSIONE SISTEMA TESSERA SANITARIA

Termine di trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria delle spese sanitarie relative al secondo trimestre 2024.

SPESE SANITARIE - OPPOSIZIONE

Termine entro il quale il contribuente può comunicare direttamente all'Agenzia delle Entrate l'opposizione all'utilizzo delle spese sanitarie nella dichiarazione precompilata mediante apposito modello.

16 febbraio 2025

IVA- LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO

Termine entro il quale i contribuenti mensili devono operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

RINVIO 2° ACCONTO IRPEF

Termine per versare, da parte delle persone fisiche titolari di partita Iva con ricavi o compensi non superiori a € 170.000, che hanno optato per la rateazione dell'acconto delle imposte sui redditi di novembre 2024, la seconda rata.

CONTRIBUENTI TRIMESTRALI "SPECIALI"

Termine ultimo per operare la liquidazione relativa al 4° trimestre 2024 e per versare l'eventuale imposta a debito per distributori di carburante, autotrasportatori, imprese erogatrici di servizi pubblici relativi a somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica e simili, esercenti arti e professioni sanitarie che effettuano solo operazioni esenti e acquisti di oro industriale (es.: odontotecnici).

CONTRATTI DI SUB-FORNITURA

Termine per liquidare e versare l'Iva dovuta relativa al 4° trimestre 2024 da parte dei contribuenti Iva trimestrali che effettuano operazioni derivanti da contratti di sub-fornitura (art. 74, c. 5 D.P.R. 633/1972).

INPS – ARTIGIANI E COMMERCANTI

Termine per versare la quarta rata del contributo fisso minimo 2024.

INAIL - AUTOLIQUIDAZIONE

Termine per versare i premi per il saldo 2024 e acconto 2025 per la comunicazione di riduzione delle retribuzioni presunte esclusivamente con modalità telematica.
